



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "D. ALIGHIERI"

Via Giovanni XXIII, 14 – 20090 OPERA (MI) - Tel. 02 57600719

C.M.: MIIC87700C - e-mail peo: miic87700c@istruzione.it - pec: miic87700c@pec.istruzione.it
C.F. 80149170153 - IPA: istsc_miic87700c - CODICE UNIVOCO : UFFUJE- sito:www.icopera.edu.it

Circolare 94 / 2024

Ai Docenti Scuola Secondaria
Alle famiglie
Alla sezione Disposizioni Permanenti del sito web

OGGETTO: validità dell'anno scolastico

In vista dell'approssimarsi dei consigli di classe di fine quadrimestre, si ritiene opportuno richiamare la procedura per la verifica della validità dell'anno scolastico, ai fini dell'ammissione dell'alunno di scuola secondaria di 1° grado allo scrutinio finale (classe successiva o esame di Stato conclusivo del ciclo di istruzione).

In attuazione dell'art.14, comma 7, del DPR 122/2009, "ai fini della validità dell'anno, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".

Il monte ore annuale personalizzato deve essere calcolato, dal consiglio di classe, al termine delle attività didattiche, per ogni singolo alunno, dal momento che questo "orario annuale" non coincide sempre con il monte-ore standard (che è 990 ore nella scuola secondaria di 1° grado), ma dipende dal percorso personalizzato dello studente (art. 11 del Decreto Legislativo n. 59/2004), "pertanto devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curriculum di ciascun allievo, tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe".

Questo monte-ore annuale, dunque, può anche essere inferiore o superiore a quello standard. Per esempio, il monte-ore personalizzato può essere inferiore per un alunno di cittadinanza non italiana che si è iscritto a scuola ad anno scolastico già avviato, oppure può essere superiore a quello standard se l'alunno frequenta l'indirizzo musicale o è iscritto al tempo prolungato.

Il calcolo dei $\frac{3}{4}$ della frequenza dovrà essere effettuato quindi sul monte-ore personalizzato dell'alunno.

Eventuali ore di lezione perse dall'alunno per situazioni inquadabili come "cause di forza maggiore" non vanno decurtate dal monte ore del curriculum standard poiché non si considerano come assenze, bensì si includono tra le ore di presenza, cioè si considerano come ore "svolte" dai ragazzi (esattamente come le ore perse dai docenti per causa di forza maggiore si considerano come ore "lavorate" a tutti gli effetti).

Sono previste delle deroghe al limite massimo del 25% di ore di assenza per casi eccezionali, deliberati dal Collegio dei Docenti, a condizione che, a giudizio del Consiglio di Classe, queste assenze **non pregiudichino**



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "D. ALIGHIERI"

Via Giovanni XXIII, 14 – 20090 OPERA (MI) - Tel. 02 57600719

C.M.: MIIC87700C - e-mail peo: miic87700c@istruzione.it - pec: miic87700c@pec.istruzione.it
C.F. 80149170153 - IPA: istsc_miic87700c - CODICE UNIVOCO : UFJUJE- sito:www.icopera.edu.it

Circolare 94 / 2024

la possibilità di valutare l'alunno. Se il numero di assenze, al netto delle deroghe, è minore o uguale al tetto del 25%, allora l'anno scolastico è valido.

Si ricorda che, ai fini dell'eventuale scorporo delle assenze per malattia (previsto solo nei casi di particolare gravità), le assenze devono essere documentate da certificato medico, non essendo valide le autocertificazioni in ambito sanitario, come statuito dall'art. 49, c.1 del DPR 445 del 2000.

Si precisa, al fine di evitare fraintendimenti, che questo tipo di certificato medico, finalizzato a documentare un periodo continuativo di assenza (per la validità dell'anno scolastico o per l'adempimento dell'obbligo scolastico), non ha nulla a che vedere con il certificato di guarigione dopo una malattia di almeno cinque giorni, la cui obbligatorietà è stata abrogata dalla legge regionale n. 46 del 25 ottobre 2023.

Il Dirigente Scolastico
Giuseppina Lavorio

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3
comma 2 del Dlgs. n. 39/1993*